

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

14° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 FEBBRAIO 1985

**Presidenza del Presidente BALDI,
indi del Vice Presidente CARMENO**

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modifiche alla disciplina della raccolta e del commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo» (399), d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori

«Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi e conservati destinati al consumo» (888), d'iniziativa del senatore Comastri e di altri senatori

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE:

- BALDI (DC)	Pag. 2, 7
- CARMENO (PCI)	4
COMASTRI (PCI)	4
MELANDRI (DC)	7
VENTURI, relatore alla Commissione	2, 7

I lavori hanno inizio alle ore 10.

Presidenza del Presidente BALDI

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifiche alla disciplina della raccolta e del commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo (399), d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori

Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi e conservati destinati al consumo» (888), d'iniziativa del senatore Comastri e di altri senatori

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Modifiche alla disciplina della raccolta e del commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo», d'iniziativa dei senatori Mancino, Melandri, Di Lembo, Scardaccione, Ferrara Nicola e Fimognari, e «Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi e conservati destinati al consumo», d'iniziativa dei senatori Comastri, Cascia, Carmeno, De Toffol, Gioino, Guarascio, Margheriti, Grossi, Giustinelli, Rasimelli, Volponi e De Sabata.

Riprendiamo l'esame, sospeso il 30 gennaio. Prego il senatore Venturi di riferire alla Commissione sul testo predisposto dalla Sottocommissione.

VENTURI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, la sottocommissione si è riunita il 31 gennaio 1985 ed è addivenuta ad un testo risultante dalla unificazione dei disegni di legge nn. 399 e 888, cui vanno aggiunti gli emendamenti che, come relatore, avevo formulato al disegno di legge n. 399. A questa bozza di proposta di legge abbiamo conferito la caratteristica di legge-quadro e per questo abbiamo riprodotto testualmente, all'articolo 1, l'articolo 1 del disegno di legge n. 888 che ribadisce la competenza delle Regioni a disciplinare la materia. La normativa proposta è quindi quella di una legge-quadro, ed anche nel titolo abbiamo voluto indicare questa caratteristica.

Nell'articolo 2 abbiamo elencato le varie specie di tartufo, omettendo, come avevamo preannunciato, la denominazione geografica, per sottolineare che le varie specie si distinguono per ragioni botaniche e non per il luogo di origine.

All'articolo 3 abbiamo recepito le indicazioni del disegno di legge n. 888 che, emendato, si era avvicinato molto alle proposte da me

avanzate: abbiamo cioè consentito solo la tabellazione delle tartufo artificiali e di quelle naturali cui sono state apportate delle migliorie; in questo articolo vengono definite le prime coltivate, le seconde tartufo controllate. Mi sembra che si sia fatta una cosa giusta, in quanto se si accede all'idea di mantenere la raccolta dei tartufi - secondo una vecchia consuetudine invalsa - libera nei terreni incolti, è giusto invece che il proprietario si possa riservare la raccolta quando interviene attivamente e con investimenti per incentivarne la produzione. L'articolo è innovativo in materia anche perchè stabilisce chiaramente che il prodotto è proprietà di colui che ha il godimento reale del fondo, cosa che comporta ovviamente per chi raccolga tartufi in questi appezzamenti di terreno la violazione della legge penale e non una semplice contravvenzione alle norme che presiedono alla raccolta del tartufo.

Secondo le indicazioni del disegno di legge n. 888 abbiamo poi approntato un comma che si richiama alle disposizioni di legge sugli usi civici, cosa opportuna perchè in molte zone tartufigole essi sono vigenti.

All'articolo 4 abbiamo ripreso la possibilità contemplata dalla legge Salari di consorzi volontari tra titolari di aziende agricole che vogliono occuparsi di questo settore; abbiamo eliminato la possibilità che questi consorzi effettuassero la vigilanza per il rispetto della normativa, in quanto abbiamo preferito delegarla ad appositi organismi.

Presidenza del Vice Presidente CARMENO

(Segue VENTURI, relatore alla Commissione). All'articolo 5 abbiamo previsto un esame di idoneità e un patentino per la raccolta dei tartufi, escludendo che la raccolta possa essere effettuata liberamente anche dal proprietario, in quanto riteniamo giusto che anche egli sostenga un esame di idoneità onde evitare che con metodi incongrui possa distruggere il prodotto; abbiamo anche indicato - cosa che sembra opportuna in una legge-quadro - alcuni esempi di estrazione del prodotto da considerarsi illeciti.

L'articolo 6 riprende la normativa della legge Salari. Per quel che riguarda l'articolo 7 abbiamo accettato l'indicazione della legge n. 888 di una erogazione dello Stato alle Regioni per incrementare la produzione del tartufo, sperando che la Commissione bilancio ci aiuti a reperire il finanziamento. Abbiamo anche ritenuto opportuno indicare un calendario di massima cui dovrebbero attenersi le leggi regionali salvo le eccezioni previste sulla base di una certa procedura; anche questo è un aspetto molto importante per la tutela del prodotto in quanto la raccolta di tartufi immaturi provoca la distruzione di questa specie fungina.

Gli articoli dal numero 8 al numero 14 riproducono gli articoli della legge Salari che si ritiene mantengano la loro validità e riguardano la lavorazione ed il commercio dei tartufi conservati.

L'articolo 15 contiene norme sulla vigilanza e menziona gli organismi che sono ad essa preposti.

Con l'articolo 16 abbiamo previsto che le violazioni vengano colpite da sanzioni, nei casi in cui naturalmente non è violata la legge penale, e che siano le Regioni ad applicare tali sanzioni.

L'articolo 17 prevede che l'introito delle sanzioni vada alle Regioni, che costituiscono un proprio capitolo di spesa, per realizzare i fini del presente disegno di legge e quindi per incentivare la produzione del tartufo.

L'articolo 18 elenca le violazioni rimettendo alle Regioni (qui è accettato il criterio previsto dal disegno di legge n. 888) di decidere l'entità della sanzione. Ciò mi sembra giusto anche perchè in questo modo le Regioni possono aggiornare appunto l'entità della sanzione. Infatti abbiamo visto come la legge Salari contemplasse sanzioni che erano ormai completamente inefficaci a causa del processo inflattivo.

L'articolo 19 prevede il termine di un anno perchè le Regioni emettano la propria legislazione in materia.

L'articolo 20 prevede, per le finalità di cui all'articolo 5, lo stanziamento da erogare alle Regioni ogni anno e lo fissa in 15 miliardi. Naturalmente si tratta di una cifra che noi indichiamo; vedremo poi se è possibile reperire la copertura. In proposito già da ora esprimo l'opinione che si dovrebbe manifestare una certa elasticità qualora fosse difficoltoso reperire questi 15 miliardi.

Infine l'articolo 21 stabilisce l'abrogazione della legge Salari perchè abbiamo preferito predisporre una normativa completa in materia e riprodurre le disposizioni della legge Salari che consideriamo ancora valide.

Questo è il lavoro svolto dalla sottocommissione e che affidiamo al vostro esame, facendo presente (naturalmente sarà la Presidenza a decidere il da farsi) che su questa bozza di articolato sarebbe opportuno, come peraltro è stato già indicato, ottenere i pareri della 1^a, della 5^a e della 10^a Commissione. Quest'ultima è interessata al provvedimento al nostro esame perchè in esso sono previste norme riguardanti la lavorazione e la commercializzazione del tartufo, norme che peraltro erano già contenute nella legge Salari e sulle quali quindi penso che la 10^a Commissione non avrà nulla da osservare. Più necessario è l'esame della 1^a Commissione per quanto attiene soprattutto l'articolo 3, nel quale sono previste importanti modifiche alla legge Salari. Vorremmo avere il conforto di questa Commissione per il lavoro da noi svolto e soprattutto acquisire il parere della Commissione bilancio per quanto riguarda la copertura finanziaria della spesa, che prevediamo lo Stato dovrà erogare per l'attuazione di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Venturi per la sua ampia e puntuale esposizione e per il lavoro accurato che è stato svolto.

La Presidenza provvederà ad acquisire i pareri della 1^a, della 5^a e della 10^a Commissione, come è stato richiesto.

COMASTRI. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, il testo che oggi ci accingiamo a discutere è - come ricordava il senatore Venturi - quello uscito dal lavoro svolto dalla sottocommissione e, nelle sue linee generali e più qualificanti, tiene conto di quanto previsto dal disegno di legge n. 888 presentato dal Gruppo comunista.

Diciamo subito che questo testo non può che ricevere la nostra approvazione, non tanto perchè esso, agli articoli 1, 3 e 20, recepisce integralmente quelli che erano i punti da noi considerati qualificanti e innovatori rispetto alla legge n. 568 del 17 luglio 1970, ma soprattutto perchè affronta e risolve i numerosi problemi che si erano aperti a seguito dell'entrata in vigore di detta legge, problemi che - è vero - all'epoca non potevano essere affrontati ma che, con il passare degli anni, si erano mostrati sempre più suscettibili di adeguata soluzione.

La prima questione che viene affrontata e risolta dal disegno di legge al nostro esame è quella relativa all'individuazione di competenze regionali in merito a questo argomento. La legge n. 568 infatti nulla prevedeva al riguardo, e nulla poteva prevedere, essendo essa antecedente all'istituzione delle Regioni. Non era quindi più procrastinabile questo limite; si è abrogata detta legge e si è ritenuto opportuno riformulare un'altra che avesse, come il provvedimento in esame ha, il taglio di una legge-quadro all'interno della quale le Regioni sono poste in grado di formulare leggi di dettaglio, così come previsto dalla Costituzione e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977.

Questa è stata una delle ragioni principali che ci ha indotto a presentare il disegno di legge n. 888, ma non l'unica. Infatti, dall'interesse economico rilevante che ruota attorno ai tartufi sono derivati tutta una serie di problemi giuridici e politici connessi alla ricerca e alla raccolta, sollevati da tempo dalle varie associazioni di tartufai, dai proprietari dei fondi su cui insistono le tartufaie, dagli industriali, dai commercianti e dagli stessi consumatori di questo prezioso fungo ipogeo.

In Umbria, nelle Marche, in Toscana, in Emilia-Romagna, in Piemonte, nel Lazio ed anche in altre regioni - sia pure non in maniera così consistente come in quelle citate - migliaia di persone fanno della raccolta e della commercializzazione del tartufo una fonte di reddito e di sostentamento, a volte preminente, del proprio bilancio familiare.

L'accresciuto valore di questo prodotto ha comunque inevitabilmente accentuato l'insorgere di una conflittualità fra proprietari dei fondi e raccoglitori, ritenendosi i primi vittime di un furto perpetrato a loro danno allorchè i secondi si introducono nei terreni di questi per la raccolta, mentre i secondi si sentono usurpati di un proprio diritto dai primi allorchè viene loro impedita la raccolta di questo prezioso frutto spontaneo della natura, sostenendo che esso, proprio per il modo spontaneo con cui nasce, deve essere considerato alla stessa stregua delle erbe officinali, degli asparagi, dei funghi, dei ginepri e comunque di tutti i frutti naturali della terra.

Come è noto, la legge n. 568 affrontò il problema senza peraltro portarlo a soluzione, anzi creando aspri contenziosi risolti frequentemente in maniera diversa, per casi simili, dalla magistratura. Ma la situazione oggi si è ulteriormente aggravata. Infatti in numerosi casi non è possibile considerare il tartufo come un prodotto naturale della terra, essendo esso prodotto o incrementato nella produzione con interventi diretti dell'uomo che lo fanno considerare, a buon diritto, alla stessa stregua di un qualsiasi altro prodotto agricolo. Occorre infatti rilevare che la normativa vigente, all'articolo 3, non opera alcuna

distinzione tra le tarturaie naturali, cioè i terreni nei quali i tartufi nascono spontaneamente senza intervento alcuno della mano dell'uomo, e le tartufaie artificiali, cioè quei terreni nei quali il proprietario o chi ne ha il godimento o l'uso è intervenuto, sia con opere di miglioramento del fondo, come l'erpicoltura, il diserbo, l'innaffiatura o la creazione di sentieri di accesso, sia mettendo a dimora piantine micorrizzate tartufigene che oggi la ricerca e la tecnica mettono a disposizione con sicuri risultati per il *tuber magnatum* ma, soprattutto, per il *tuber melanosporum*.

La legge n. 568 in buona sintesi garantisce solo la riserva di raccolta a quei proprietari che approntano tabelle indicanti inequivocabilmente tale volontà di raccolta riservata. Questa formulazione non solo non sanciva la proprietà del tartufo (eventuali trasgressioni quindi sono solo soggette a sanzioni amministrative ben ricompensate dall'alto valore del prodotto indebitamente sottratto) ma stimola gli stessi proprietari - e questo suscita le ire dei tartufai - a tabellare, a volte senza alcuna reale ragione, intere montagne o vastissimi territori negando ogni possibilità di libera raccolta ai cavaatori onesti.

Presidenza del Presidente BALDI

(Segue COMASTRI). Noi riteniamo che l'articolo 3 del disegno di legge varato dalla sottocommissione risolve il problema nella sua diversa angolatura: sancisce infatti il diritto di raccolta generalizzato e quindi indica il tartufo come *res nullius*, come prevedeva la legge Salari, solo nei terreni incolti e nei boschi naturali, mentre introduce il concetto di proprietà del tartufo nelle tartufaie controllate o coltivate. Per tartufaie controllate si intendono quelle nelle quali si è avuto l'intervento dell'uomo - intervento definito nei dettagli dalle apposite leggi regionali -; per tartufaie coltivate invece si intendono quelle impiantate *ex novo* con la piantumazione di essenze micorrizzate.

Si è ritenuto giustamente che non è più possibile premiare i proprietari assenteisti e si è altresì considerato giusto non solo garantire chi investe soldi in questo settore, ma anche creare stimoli per l'investimento, prevedendo per questi interventi una adeguata somma del bilancio. La cifra che abbiamo individuato in 15 miliardi è considerata forse da qualcuno esorbitante, ma dobbiamo ricordare che nel 1974 la regione Umbria ha speso oltre un miliardo per incentivi ed interventi, che sono stati comunue estremamente limitati. Quindi la cifra che abbiamo proposto non appare a nostro avviso esorbitante rispetto alle reali necessità. È noto, infatti, che da alcuni anni a questa parte la tartuficoltura, intesa come coltivazione vera e propria dei tartufi, ha fatto progressi non immaginabili qualche decennio addietro, in base ai quali costituisce oggi una realtà ed una precisa e sicura alternativa alle altre colture tipiche dei territori collinari. Tali altre colture sono infatti molto meno redditizie e quindi gli operatori agricoli cominciano ad orientarsi verso l'investimento delle proprie risorse economiche per attuare questa produzione ed utilizzare così terreni altrimenti non idonei, sia economicamente che sotto il profilo delle caratteristiche geopedologiche.

Consideriamo quindi, signor Presidente, questa una buona legge che, oltre a mettere ordine in una materia alquanto delicata, interviene – e forse questa è la cosa più importante – a sostegno degli abitanti delle aree interne, creando presupposti economici che potranno stimolarli a non abbandonare queste zone così delicate ma anche così importanti per l'assetto idrogeologico e paesaggistico del nostro paese.

MELANDRI. Mi riservo di intervenire dopo l'acquisizione dei nuovi pareri sul testo della sottocommissione; pareri che potrebbero sollevare nuovi problemi.

VENTURI, *relatore alla Commissione*. Mi dichiaro fin da ora d'accordo con quanto fatto rilevare dal senatore Comastri nel suo intervento, che ha evidenziato il lavoro ed il significato dalla normativa proposta dalla sottocommissione.

PRESIDENTE. In attesa dei pareri delle Commissioni 1^a, 5^a e 10^a del Senato, poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 10,35.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOtt. ETTORE LAURENZANO